

Regolamento sull'imposta di soggiorno nella Città di Siracusa

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.

2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

3. Il presente regolamento istituisce un tavolo tecnico permanente denominato "*Consulta speciale per l'imposta di soggiorno*" con funzioni consultive e propositive e senza oneri per il Comune, presieduto dal Sindaco e composto da:

³⁵/₁₇ Sindaco (o suo delegato);

³⁵/₁₇ Assessore al turismo (o suo delegato);

³⁵/₁₇ Presidente Commissione Bilancio;

³⁵/₁₇ Due Capigruppo Consiliari (o loro delegati) della maggioranza;

³⁵/₁₇ Un capogruppo (o suo delegato) della minoranza;

³⁵/₁₇ Un membro in rappresentanza di ciascuna della seguenti associazioni di categoria:

- Confindustria Siracusa;

- Confapi Siracusa;

- Confcommercio Siracusa;

³⁵/₁₇ Confesercenti Siracusa;

³⁵/₁₇ Un rappresentante della Camera di Commercio;

³⁵/₁₇ Un rappresentante dell'associazione "Noi albergatori di Siracusa";

³⁵/₁₇ Un membro in rappresentanza di ciascuna delle seguenti associazioni dell'Artigianato:

- Confartigianato;

- C.N.A.;

- Casaartigiani;

- CLAI;

³⁵/₁₇ Un membro in rappresentanza di ciascuna delle seguenti associazioni dell'Agricoltura:

- Confagricoltura;

- Coldiretti;

- C.I.A.;

³⁵/₁₇ Un rappresentante delle guide turistiche;

³⁵/₁₇ Un rappresentante dei B&B;

La Consulta, in fase di programmazione annuale, definisce ed identifica gli scopi da raggiungere con l'imposta di soggiorno, proponendo progetti ed iniziative, valutando il raggiungimento degli scopi degli stessi.

La Consulta viene convocata dal Presidente ogni qual volta lo ritiene necessario e in ogni caso almeno 2 volte l'anno, o su richiesta di almeno il 50% dei componenti degli organismi di rappresentanza.

Articolo 2 Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Siracusa, in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Fermo restando il rispetto della normativa europea in materia di concorrenza tra gli interventi riguardanti il turismo sono compresi, sentita la “*Consulta speciale per l'imposta di soggiorno*”, almeno tre dei seguenti progetti:

- a) sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli art. 24 e seguenti del codice del turismo approvato con decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
- b) ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi eco sostenibili ed ai progetti relativi al turismo accessibile;
- c) interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
- d) sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazioni per i turisti;
- e) cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione ed altri Enti ;
- f) incentivazione di progetti e di manifestazioni volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione;
- g) interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
- h) finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici di particolare entità collegati ad eventi specifici programmati sul territorio;
- i) finanziamento di progetti volti ad incentivare la fruizione del territorio come set per produzioni fotografiche o cinematografiche anche nell'ambito di convenzioni stipulate con operatori locali;
- l) finanziamento di progetti legati all'intrattenimento e allo spettacolo o ad attività culturali, aventi ricadute in termini turistici;
- m) promozione e valorizzazione di manifestazioni tradizionali e identitarie della città.

3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Siracusa, fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi.

Articolo 3

Soggetto passivo

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Siracusa, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento del Consiglio Comunale ai sensi dell'Art. 4 del D. lgs. n.23 del 14 marzo 2011.

2. Essa è graduata e commisurata alla tipologia delle strutture ricettive come definita dalla normativa regionale. Essa tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi, i bed and breakfast, i residence ed i villaggi turistici, la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata in “stelle”.

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età e i maggiori di anni 80;

- b) gli invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e tutti i soggetti di cui all' art. 3 comma 3 della L. 104/92;
- c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente; i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente; per poter beneficiare dell'esenzione, il paziente e gli accompagnatori, dovranno - ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. – dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'erogazione di prestazioni sanitarie al paziente ovvero alla necessità di prestare assistenza al predetto paziente;
- d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
- e) gli studenti universitari che partecipano a progetti di scambio culturale;
- f) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;
- g) gli studenti universitari fuori sede iscritti all'Università degli Studi sede di Siracusa;
- h) gli sposi in viaggio di nozze che esibiscono idonea documentazione a supporto;
- i) I soggetti che hanno stipulato contratti per il pernottamento nelle strutture ricettive prima dell'entrata in vigore del contributo previsto dal presente regolamento. Detta esenzione ha efficacia fino al 31/12/2013;
- l) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;
- m) gli atleti tesserati, componenti di società sportive che partecipano a tornei federali svolti nel comune di Siracusa, previa attestazione alle strutture ricettive da parte delle Federazioni sportive di appartenenza indicante la competizione per la quale la presenza è richiesta;
- n) i soggetti che alloggiano presso i campeggi, gli agriturismi e gli ostelli della gioventù;
- o) i volontari della Protezione Civile che operano a Siracusa in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Regionale o per emergenze ambientali ed umanitarie;
- p) gli appartenenti alle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per motivi di servizio;
- q) i soggetti ospitati a titolo gratuito dalle strutture ricettive, al fine di promuovere le attività turistiche e le offerte di settore a beneficio delle stesse, a partire dal primo gennaio 2014 e per un limite massimo di 12 pernottamenti per anno solare.

Articolo 6

Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'art. 3 che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua entro il quinto giorno del mese successivo al pernottamento il report della ricezione delle somme relativa al mese precedente ed entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre il versamento al Comune di Siracusa dell'imposta di soggiorno dovuta, con le seguenti modalità:
 - a) mediante bonifico bancario codice IBAN: **IT84Z0200817108000300120054**;
 - b) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale;
 - c) mediante pagamento sul conto corrente postale n. **10582963** intestato al Comune di Siracusa – Servizio di Tesoreria.

Articolo 7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I soggetti gestori delle strutture ricettive sono responsabili degli obblighi strumentali che si rendono necessari al versamento dell'imposta da parte dei soggetti interessati e, segnatamente, degli obblighi di seguito indicati.
2. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Siracusa sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
3. Essi hanno l'obbligo di dichiarare trimestralmente all'Ente, entro il sedicesimo giorno del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima.
4. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica.

Articolo 8

Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 9

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni dell'art. 8.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articoli 9, 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 250 euro ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10
Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dal Comune di Siracusa a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'atto sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.

Articolo 11
Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

Articolo 12
Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13
Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'esecutività della deliberazione di approvazione del presente regolamento.

2. In sede di prima applicazione, per il periodo 1 - 31 dicembre 2013, gli obblighi relativi alle disposizioni inerenti i termini e le modalità di comunicazione e versamento dell'imposta di soggiorno, di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento, si considerano assolti se effettuati entro il 15 febbraio 2014.